

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015**

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente alla direttiva 2009/138/CE sono di pertinenza ai fini del calcolo del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
- (2) Se del caso, le amministrazioni regionali e le autorità locali iscritte in tali elenchi dovrebbero essere categorizzate a seconda della tipologia, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 85 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Le autorità di vigilanza hanno fornito le informazioni pertinenti sullo specifico potere di imposizione fiscale e sugli assetti istituzionali vigenti ai sensi della legislazione nazionale in relazione alle amministrazioni regionali e alle autorità locali di rispettiva pertinenza e sulla misura in cui tali amministrazioni e autorità rispettino i requisiti di cui all'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali

Le seguenti amministrazioni regionali e autorità locali sono considerate entità le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede a norma dell'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE:

- 1) in Austria: «Land» o «Gemeinde»;
- 2) in Belgio: «communauté» o «gemeenschap», «région» o «gewest», «province» o «provincie», o «commune» o «gemeente»;

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

- 3) in Danimarca: «region» o «kommune»;
- 4) in Finlandia: «kaupunki» o «stad», «kunta» o «kommun», o «Ahvenanmaan maakunta» o «Landskapet Åland»;
- 5) in Francia: «région», «département» o «commune»;
- 6) in Germania: «Land», «Gemeindeverband» o «Gemeinde»;
- 7) in Liechtenstein: «Gemeinde»;
- 8) in Lituania: «savivaldybė»;
- 9) in Lussemburgo: «commune»;
- 10) nei Paesi Bassi: «provincie», «waterschap» o «gemeente»;
- 11) in Polonia: «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», o «miasto stołeczne Warszawa»;
- 12) in Portogallo: «Região Autónoma dos Açores» o «Região Autónoma da Madeira»;
- 13) in Spagna: «comunidad autónoma» o «corporación local»;
- 14) in Svezia: «region», «landsting» o «kommun»;
- 15) nel Regno Unito: il Parlamento scozzese (Scottish Parliament), l'Assemblea nazionale del Galles (National Assembly for Wales) e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Assembly).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
